



REGOLAMENTO DEI VOLONTARI CIVICI

**Insieme
si può**



Indice

Art. 1 - Principi generali	3
Art. 2 - Definizione di volontariato	3
Art. 3 - Ambito di applicazione	3
Art. 4 - Istituzione dell'Albo dei Volontari Civici	4
Art. 5 - Iscrizione all'Albo dei Volontari Civici.....	4
Art. 6 - Modalità di impiego	5
Art. 7 - Cancellazione dall'Albo.....	6
Art. 8 - Obblighi delle parti	6
Art. 9 - Trattamento dati personali	7
Art. 10 - Disposizioni transitorie e finali.....	7

Art. 1 - Principi generali

1. Il Comune di Gressan, di seguito Comune, volendo garantire nell'ambito del proprio territorio la realizzazione di attività di pubblico interesse, integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, sulla base dei principi di sussidiarietà e solidarietà sociale, valorizza, oltre al volontariato organizzato, il contributo volontario dei cittadini singoli e associati in gruppi informali attivando forme di collaborazione per promuovere risposte ai bisogni delle persone e della comunità.
2. Il Comune attraverso il presente Regolamento intende disciplinare l'attività di volontariato civico, quale forma di cittadinanza attiva, prestata da liberi cittadini singoli o facenti parte di un'Associazione convenzionata con Il Comune e iscritti all'Albo dei Volontari Civici.
3. Il Comune riconosce che l'attività di volontariato è libera. Ogni individuo può intraprendere attività di volontariato a beneficio dei singoli e della comunità locale in ogni area di intervento definita dall'ente.

Art. 2 - Definizione di volontariato

1. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e della comunità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita e ha carattere aggiuntivo e complementare alle ordinarie attività dell'apparato comunale normalmente destinate a servizio di utilità sociale prescelto dal volontario.
3. L'attività del volontario anche se spontanea e gratuita, libera da vincoli temporali e condizionamenti esterni derivanti dall'affidamento di terzi, può essere effettuata in prestabiliti orari di lavoro e secondo modalità coordinate con l'attività di altri lavoratori.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. I cittadini volontari prestano il servizio civico nell'ambito delle seguenti aree di attività:
 - a. **AREA CULTURALE, SPORTIVA, RICREATIVA:** supporto all'organizzazione di attività culturali, inerenti la tutela, la promozione e valorizzazione della cultura, delle attività ricreative e sportive, ivi comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale e sportive organizzate e/o patrocinate dall'Unité e/o dalle Amministrazioni Comunali facenti parte dell'Unité, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: apertura, sorveglianza e vigilanza delle strutture a valenza ricreativa e culturale, supporto all'attività svolta in biblioteca;
 - b. **AREA SOCIALE:** servizi vari a favore delle persone quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: accompagnamento e trasporto verso le strutture socio-sanitarie, consegna medicinali, ricette e referti, pasti, assistenza solidale, collaborazione alle politiche sociali, sanitarie, giovanili, del lavoro e abitative;
 - c. **AREA CIVILE:** servizi vari nei seguenti ambiti:

- *arredo urbano e verde pubblico*: attività inerenti la tutela dell'ambiente, le corvées, la protezione del paesaggio e della natura, delle aree campestri e delle aree verdi in generale; sorveglianza e piccola manutenzione dell'arredo urbano, delle aiuole e dei parchi;
 - *piccole manutenzioni presso gli edifici di proprietà e/o in uso al Comune* (biblioteca, scuole, ...);
 - *rifiuti e decoro cittadino*: promozione di iniziative ecologiche, adesione alle iniziative nazionali ecologiche; pulizia di aree, strade, sentieri, piazze e locali, impianti sportivi;
 - *scuola*: assistenza davanti alle scuole per facilitare l'ingresso e l'uscita dei bambini da scuola; accompagnamento nel tragitto casa-scuola degli alunni della scuola (Pedibus).
2. Il Comune, in base al configurarsi di nuovi ambiti di intervento, ha la facoltà di individuare nuove aree di attività del servizio civico volontario.
 3. La Giunta comunale approva il progetto che prevede l'utilizzo di volontari civici e individua il relativo responsabile di riferimento.

Art. 4 - Istituzione dell'Albo dei Volontari Civici

1. È istituito presso l'Unité l'Albo dei Volontari Civici, al quale gli aspiranti volontari possono presentare domanda di iscrizione per offrire la propria disponibilità allo svolgimento delle attività indicate, a titolo esemplificativo, al precedente art. 3.
2. L'Albo dei Volontari Civici è pubblico.
3. La gestione dell'Albo è affidata all'Ufficio Servizi Sociali dell'Unité che curerà tutti gli adempimenti amministrativi necessari (nuove iscrizioni, rinunce, cancellazioni, aggiornamento).
4. La durata dell'incarico è determinata di volta in volta, in relazione al progetto in cui viene utilizzata l'attività del Volontario Civico.

Art. 5 - Iscrizione all'Albo dei Volontari Civici

1. La domanda può essere presentata in qualsiasi momento, secondo il modello allegato.
2. Chi intende svolgere attività volontarie di servizio civico presenta domanda di ammissione all'Amministrazione comunale indicando i dati anagrafici, il titolo di studio, la professione esercitata, l'area di attività di interesse, i tempi nei quali è disponibile, l'area territoriale in cui è disponibile a rendere il servizio e l'accettazione incondizionata del presente regolamento.
3. Periodicamente potranno essere esposti all'albo pretorio, nei luoghi abituali e sul sito web del Comune e/o Unité, avvisi pubblici per il coinvolgimento dei Volontari nello svolgimento di attività particolari rientranti negli ambiti indicati all'art. 3, salva fatta comunque la possibilità da parte dei cittadini di poter presentare spontaneamente durante tutto l'anno la propria candidatura a volontario.
4. I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:

- maggiore età;
 - idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività per cui si presenta domanda (l'idoneità fisica può essere dimostrata con certificato medico o autodichiarazione - in questo secondo caso esonerando il Comune per il verificarsi di qualsiasi evento dannoso dovesse occorrere);
 - godimento dei diritti civili e assenza di condanne con sentenze passate in giudicato e/o di procedimenti penali in corso per reati.
5. Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento di identità;
 6. Possono svolgere il servizio di volontariato anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, purché idonei al compimento dello specifico servizio attestato da apposita autocertificazione e/o certificazione medica. Il loro impiego dev'essere compatibile con la loro condizione fisica.
 7. Le domande sono valutate da una Commissione istituita presso il Comune, che si riunisce periodicamente a seconda delle domande pervenute. Il Comune provvede all'invio all'Unité del verbale redatto nel corso dell'incontro. La domanda si intende accolta con la pubblicazione del nominativo all'Albo dei Volontari Civici, di cui è data comunicazione all'interessato.
 8. L'Albo dei Volontari Civici è pubblicato presso l'Albo pretorio on line dell'Unité e dei singoli Comuni.

Art. 6 - Modalità di impiego

1. Le attività relative ai progetti attivati sono in capo al Responsabile di riferimento individuato dalla deliberazione della Giunta comunale di approvazione del singolo progetto e all'Assessore alle politiche sociali.
2. A seguito dell'approvazione di ciascun progetto, nella quale siano definite le attività, i Volontari civici, iscritti all'albo, vengono singolarmente convocati, dal responsabile, per un colloquio sulla base dell'area di attività, dei tempi e dell'area territoriale indicati in fase di iscrizione.
3. Il colloquio ha lo scopo di verificare la motivazione dell'aspirante volontario civico, l'effettiva disponibilità e la sua idoneità all'attività cui verrebbe preposto.
4. Nella scelta dei candidati non potrà essere attuata alcuna discriminazione.
5. Il Volontario Civico viene informato circa l'inizio dell'attività con comunicazione scritta che riporti tutte le informazioni relative all'espletamento del servizio. Nella comunicazione devono essere chiaramente esposti il giorno e l'ora di inizio dell'attività, il luogo di svolgimento del servizio, il nome e il recapito telefonico d'ufficio del Responsabile di riferimento e dell'Assessore alle politiche sociali.
6. Il Responsabile di riferimento cui è assegnato il volontario o l'Assessore alle politiche sociali ha il compito di informare e istruire il Volontario Civico circa le modalità di svolgimento delle mansioni e le normative di riferimento a cui attenersi, nonché la vigilanza sul corretto svolgimento delle attività da parte del Volontario Civico.
7. I volontari non possono, in nessun caso, svolgere attività comportanti rischi di particolare gravità, sulla base di apposita valutazione effettuata dal Responsabile di riferimento e dall'Assessore alle politiche sociali.

8. L'incarico è revocabile. Il volontario, senza necessità di motivazione alcuna o per sopravvenuta o manifesta inidoneità in relazione ai requisiti richiesti per l'accesso all'incarico, dando un preavviso di 48 ore lavorative può comunicare al Comune la revoca all'incarico affidatogli. Nel contempo il Comune per gravi motivi o per sopravvenuta o manifesta inidoneità in relazione ai requisiti richiesti per l'accesso all'incarico, in qualsiasi momento può revocare l'incarico.
9. L'Assessore alle politiche sociali, eventualmente nell'ambito di apposita commissione comunale, ha il compito di terzo controllore su tutti i progetti in essere sull'operato del volontario e del Responsabile di riferimento.

Art. 7 - Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione del volontario dall'Albo potrà avvenire per le seguenti cause:
 - rinuncia;
 - accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
 - negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle attività;
 - rifiuto ripetuto e non motivato di svolgere le attività previste dal regolamento e/o per le quali aveva dichiarato disponibilità.
2. La cancellazione è disposta dall'Ufficio Servizi Sociali dell'Unité su richiesta del Comune, in virtù del comma 1 art. 7, che ne dà comunicazione.

Art. 8 - Obblighi delle parti

1. L'Amministrazione comunale è tenuta a:
 - definire le modalità e i tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari, gli aspetti organizzativi e i mezzi di lavoro eventualmente assegnati, restando inteso che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi e che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da essi svolte;
 - fornire i dispositivi di protezione individuale (DPI), il materiale e attrezzature necessari all'attività oggetto di volontariato, il cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità dei volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza;
 - proporre ai volontari momenti di incontro e formazione sul volontariato.
2. L'Unité è tenuta a :
 - assumere le spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e la responsabilità civile verso terzi connesse allo svolgimento delle attività;
3. I Volontari civici sono tenuti a:
 - espletare la propria attività di volontariato ispirandosi ai principi di correttezza e diligenza nei confronti dell'Comune e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività, garantendo la riservatezza delle informazioni di cui vengono a conoscenza nello svolgimento di tali attività;
 - svolgere le attività esclusivamente per fini di solidarietà sociale e gratuitamente;
 - accettare il presente regolamento, che stabilisce le norme del volontariato civico;

- segnalare tempestivamente al Responsabile di riferimento interruzioni delle attività;
- assumere la custodia dei mezzi e attrezzature di lavoro assegnati e averne cura fino alla loro riconsegna;
- assumere la piena e personale responsabilità sollevando l'amministrazione e i suoi dipendenti da ogni responsabilità onde il volontario ponga in essere, anche per colpa, comportamenti aventi natura di illecito.

Art. 9 - Trattamento dati personali

1. I dati forniti dai richiedenti l'iscrizione e dai volontari civici sono acquisiti e trattati dal Comune e dall'Unité tramite i propri uffici nel rispetto delle norme in materia di riservatezza (privacy). I dati saranno trattati limitatamente agli aspetti correlati agli interventi di volontariato, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali), nonché ai sensi del d.lgs. n.196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018.

Art. 10 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento trovano applicazione le norme vigenti in materia.
2. Viene individuato come foro competente per eventuali controversie legali il tribunale di Aosta.